



15727 / 12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/03/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO GRASSI

Dott. STEFANO PALLA

Dott. MARIA VESSICHELLI

Dott. CARLO ZAZA

Dott. GERARDO SABEONE

- Presidente - SENTENZA
N. 597/2012

- Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Rel. Consigliere - N. 7785/2011

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
PALERMO

~~nei confronti di:~~ e da

2) U DELL'UTRI MARCELLO N. IL 11/09/1941 * C/

avverso la sentenza n. 378/2006 CORTE APPELLO di PALERMO, del
29/06/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. M. Jacoviello
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore
Generale presso la Corte d'appello di Palermo; in subordine, e
oggetto -

Annullamento con rinvio delle sentenze impugnate
nel capo relativo al reato del quale l'imputato è
stato dichiarato colpevole -

Udito, per la parte civile, l'Avv. Modica S. per il comune di Palermo

Udit. Difensori Avv. M. Krogh

RITENUTO IN FATTO

Hanno proposto ricorso per cassazione Marcello Dell'Utri e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, sia avverso ordinanze dibattimentali in tema di rinnovazione della istruttoria ex art. 603 cpp che contro la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 29 giugno 2010 (dep. il 18 novembre 2010) con la quale è stata riformata quella di primo grado e per l'effetto è stata

- dichiarata assorbita la imputazione ascritta al capo A), in quella di cui al capo B),
- pronunciata assoluzione, limitatamente alle condotte contestate come commesse dopo il 1992, perché il fatto non sussiste e
- ridotta la pena per la fattispecie residua ad anni sette di reclusione.

Dell'Utri (tratto a giudizio unitamente a Cinà Gaetano, deceduto nelle more fra il giudizio di primo e secondo grado), con sentenza del Tribunale di Palermo dell'11 dicembre 2004, era stato dichiarato colpevole in ordine ai reati contestati come segue:

- Capo A): per il periodo decorso da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982, concorso eventuale (o c.d. esterno) nella associazione per delinquere ex art. 416, commi 1,4 e 5 cp, denominata Cosa nostra, mettendo a disposizione della stessa l'influenza e il potere derivante dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario e imprenditoriale, in tal modo partecipando al mantenimento ed al rafforzamento, oltre che alla espansione della associazione medesima: ciò attraverso la partecipazione a incontri con esponenti anche di vertice di cosa nostra, e intrattenendo , tramite essi (ossia tramite Bontade Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista , Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele e Riina Salvatore) , rapporti continuativi con la associazione e quindi determinando nei capi di Cosa nostra la consapevolezza della assunzione di responsabilità, da parte del Dell'Utri medesimo, di assumere condotte volte ad influenzare, a vantaggio della associazione per delinquere, soggetti operanti nel mondo istituzionale e imprenditoriale.
La associazione era stata contestata come armata ed aggravata dal numero dei partecipanti;
- Capo B) per il periodo trascorso dal 28 settembre 1982 ad oggi, concorso esterno nella associazione mafiosa Cosa nostra ex art. 416 bis commi 1,4 e 6 , cp con condotte analoghe a quelle descritte sopra. Il reato era stato aggravato dallo "scorrere in armi" e dal finanziamento delle attività del sodalizio con il provento dei delitti.

Dell'Utri, al pari del Cinà è stato condannato in primo grado anche al risarcimento del danno in favore delle Parti civili costituite Provincia di Palermo e Comune di Palermo, da liquidarsi in separato giudizio, rigettandosi le richieste di pagamento di provvisionale .

Nella sentenza di primo grado - come ripercorsa in quella di appello- era stato analizzato il comportamento di Dell'Utri ritenuto rilevante ai fini dell'accusa di concorso eventuale in associazione mafiosa, con riferimento all'arco temporale compreso tra i primi anni '70 fino al 1998, giungendosi alla conclusione che fossero individuabili due fondamentali filoni investigativi e di responsabilità.

Il primo era rimasto caratterizzato dai comprovati rapporti di Dell'Utri- come da imputazione - con Bontade, Teresi, Mangano e Cinà nonché dall'attività di mediazione che il Dell'Utri stesso aveva svolto con perseveranza, col coordinamento di Cinà, tra il sodalizio criminoso menzionato e gli ambienti imprenditoriali e finanziari di Milano, con particolare riferimento al gruppo Fininvest.

Era rimasta, contestualmente, dimostrata la funzione di garanzia svolta nei confronti di Silvio Berlusconi il quale temeva sequestri a danno proprio e dei propri familiari, nella metà degli anni '70: funzione realizzata facendo assumere da Berlusconi, in una posizione di gestione del detto servizio da espletarsi alla Villa di Arcore, Vittorio Mangano di cui l'imputato conosceva lo spessore criminale, ottenendo l'avallo di Bontade e Teresi, all'epoca esponenti mafiosi di spicco a Palermo.

In terzo luogo si ritenevano comprovati i rapporti tra Dell'Utri e Mangano, con la intermediazione di Cinà, anche in epoche successive quando Mangano era assunto ad un ruolo di vertice della organizzazione mafiosa (capo del mandamento palermitano di Porta Nuova); ad esso il Dell'Utri aveva manifestato la disponibilità concreta a consentire al sodalizio lauti incassi , frutto di estorsioni a danno di Silvio Berlusconi, ottenendo a sua volta da Mangano dei favori (come nella vicenda, di cui si dirà, relativa a tal Garraffa). Tale assunto accusatorio sarebbe stato poi confermato in appello e avrebbe costituito l'oggetto dei motivi di ricorso della difesa di Dell'Utri.

Il secondo filone investigativo e di responsabilità, individuato dal Tribunale, era stato quello relativo al concorso eventuale che , invece, avrebbe preso corpo, nel periodo successivo alla fine del 1992, attraverso la promessa, da parte di Dell'Utri, alla associazione mafiosa Cosa nostra, di appoggi in ambito politico anche con riforme nel settore giudiziario.

L'imputato aveva peraltro anche continuato a svolgere attività di mediazione fra la associazione mafiosa e Fininvest nei momenti critici dei rapporti tra le

due organizzazioni (il riferimento è alla vicenda degli attentati ai magazzini Standa di Catania, di cui pure si dirà).

Ebbene, tale seconda parte della ricostruzione dei comportamenti di Dell'Utri ritenuti dal Tribunale di rilievo ai sensi dell'art. 110 e 416 bis cp, non è stata viceversa convalidata dalla Corte di appello che ha pronunciato, al riguardo , assoluzione parziale, con decisione le cui argomentazioni hanno formato oggetto dei motivi di ricorso del Procuratore generale.

E' utile ricordare che l'accusa originaria (peraltro di partecipazione ad associazione) era stata ritenuta provata anche nei confronti di Cinà, sebbene costui non fosse mai stato formalmente combinato: un soggetto di fatto ritenuto dai giudici componente della famiglia mafiosa del quartiere palermitano di Malaspina, in costanti rapporti con numerosi personaggi di Cosa nostra che confidavano proprio sul rapporto privilegiato del Cinà col Dell'Utri, ritenuto così raggiungibile per l'intrattenimento dei rapporti con Berlusconi.

Il Tribunale aveva ritenuto che vi fossero prove rassicuranti del fatto che Cinà avesse riscosso somme pagate a titolo estorsivo da Fininvest a Cosa nostra e partecipato alla assunzione di Mangano, con l'avallo dei capimafia Bontade e Teresi.

L'origine dei rapporti di conoscenza tra Dell'Utri, Cinà , Mangano e Berlusconi era stata ricostruita, dal Tribunale, nei seguenti termini.

Dell'Utri aveva frequentato l' Università statale di Milano con Berlusconi negli anni '60 . Poi aveva fatto ritorno a Catania dove aveva cominciato a lavorare per la Cassa di risparmio e aveva ripreso i rapporti con la società calcistica Bacigalupo, da esso stesso fondata anni prima. In tale ambiente aveva conosciuto Cinà - che era il padre di uno dei ragazzi frequentanti- e Mangano.

Quindi, nell'agosto del 1973 Berlusconi aveva proposto al Dell'Utri di svolgere mansioni alle sue dipendenze e per tale ragione l'imputato, agli inizi del 1974, si era nuovamente trasferito a Milano, assunto alla Edilnord.

Era stato officiato quindi dell'incarico di seguire i lavori di restauro della villa di Arcore, nel frattempo acquistata da Berlusconi e, in quel periodo , era stato raggiunto da Mangano, assunto presso la Villa con la sua stessa intermediazione (in tal senso venivano citate, dal Tribunale, le dichiarazioni di Berlusconi al GI di Milano del 26 giugno 1987 e la conferma di Dell'Utri al PM il 26 giugno 1996).

Il senso della presenza di Mangano era ravvisato, dal Tribunale, nella capacità di costui di assicurare "garanzia" a Berlusconi circa la incolumità dei familiari: a fondamento del proprio convincimento il Tribunale citava lo spessore criminale del Mangano e il fatto che, dopo il suo allontanamento da Arcore, era stato predisposto da Berlusconi un apposito servizio di sicurezza privata.

3

Anche in ordine al personaggio Cinà il Tribunale ricostruiva i legami da quello stretti, attraverso matrimoni, con esponenti al vertice della organizzazione mafiosa.

Sulla figura del Mangano e della sua rilevanza nella specifica ottica della accusa mossa al Dell'Utri nel presente processo, la sentenza di primo grado aveva evidenziato – come ricordato nella sentenza impugnata- gli elementi acquisiti a dimostrazione della realizzazione di una riunione di vertice, tra Berlusconi ed esponenti di spicco di Cosa Nostra, propiziata da Dell'Utri con la complicità del fido amico Cinà, riunione nel corso della quale sarebbe stato raggiunto tra le parti un accordo di vicendevole interesse: quello alla assicurazione di protezione per la famiglia di Berlusconi e quello alla instaurazione di relazioni con evidente prospettiva patrimoniale per cosa nostra.

Il primo elemento probatorio al riguardo è costituito, nell'impianto della sentenza di primo grado, dalle dichiarazioni sul punto rese dal collaboratore Francesco Di Carlo_(del luglio 1996, all'indomani dell'arrivo in Italia).

Costui aveva cominciato col raccontare la occasione della conoscenza, dapprima, con Dell'Utri presentatogli dal comune amico Cinà a Palermo e di avere, in seguito, constatato che Dell'Utri conosceva già Stefano Bontade e Mimmo Teresi, circostanza questa –peraltro- sempre negata da Dell'Utri.

Era cioè accaduto che egli aveva ricevuto da Bontade e Teresi, incontrati a Palermo, l'invito per un incontro a Milano (ricostruito come avvenuto nel maggio 1974) e colà era stato ulteriormente accompagnato ad un appuntamento di quelli con Dell'Utri e con un industriale di nome Berlusconi, in precedenza mai conosciuto.

Tale incontro si era effettivamente svolto, alla presenza cioè di Dell'Utri, Berlusconi, Cinà, Bontade e Teresi ed aveva avuto ad oggetto la garanzia che Bontade si impegnavo a fornire a Berlusconi, su sollecitazione di Dell'Utri, mandando qualcuno : tale soggetto era stato indicato, da Cinà, nel momento in cui si allontanava con gli altri dal luogo dell'appuntamento, in Mangano, ossia un soggetto noto per l'appartenenza alla famiglia di Porta Nuova aggregata a quella di Bontade.

Il riscontro alle dichiarazioni del Di Carlo era dato – secondo il Tribunale- innanzitutto dalla esistenza dell'edificio in cui il descritto incontro con Berlusconi si sarebbe tenuto.

Il secondo riscontro era costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Antonino Galliano (ritenute genuine nonostante il periodo di detenzione trascorso assieme a Di Carlo); il Galliano, nipote del boss mafioso Raffaele Ganci, aveva riferito di avere saputo dal cugino Domenico Ganci che costui (in sostituzione del padre detenuto e quale reggente del mandamento della Noce), aveva partecipato, nel 1986, ad una riunione con altri esponenti mafiosi e con il Cinà.

Ebbene il Cinà aveva raccontato a Domenico Ganci della preoccupazione manifestatagli da Dell'Utri, qualche anno prima, a Milano, per il rischio di sequestri corso da Berlusconi.

Ne era seguita la informativa, tramite i parenti di Cinà - i Citarda- a Bontade che aveva propiziato un incontro a Milano con Cinà e Mimmo Teresi, incontro nel quale era stata data, appunto, la garanzia richiesta da Berlusconi e prospettato, a tale fine, l'invio di Mangano.

Altre dichiarazioni, sopravvenute, di Di Carlo rese successivamente su altri incontri avuti da Dell'Utri con Bontade e tale Micalizzi, esponente del mandamento di Partanna, venivano invece ritenute non idonee come prove di fatti illeciti.

Il terzo riscontro alle dichiarazioni di Di Carlo era rappresentato da quelle di Salvatore Cucuzza, uomo d'onore dal 1975, rifluito nella famiglia mafiosa del mandamento di Porta Nuova presso la quale aveva conosciuto Mangano che, dopo la detenzione patita fino al 1994, aveva affiancato nella reggenza.

Ebbene il Cucuzza, detenuto assieme al Mangano tra il 1983 e il 1990, ne aveva raccolto le confidenze venendo a sapere che egli era stato autore, negli anni '70, di attentati dinamitardi ai danni di Berlusconi, per convincerlo a ricorrere alla protezione della mafia: e tale suo disegno si era appunto concretizzato quando, con la mediazione di Cinà che conosceva Dell'Utri, era riuscito nell'intento di farsi assumere come fattore alla villa di Arcore. Da questa si era allontanata nel dicembre 1974, dopo il fallito sequestro del principe D'Angerio.

Aveva anche parlato delle somme (50 milioni di lire l'anno) che Berlusconi pagava alla mafia versandole a Mangano che le faceva pervenire al mandamento di Santa Maria del Gesù.

Di tali somme di danaro aveva parlato anche altro uomo d'onore Francesco Scrima, per averlo saputo, in carcere, nel 1988\1989, da Mangano stesso che si era lamentato del comportamento, nei suoi confronti scorretto, da parte di uno dei fratelli Pullarà, anch'essi uomini d'onore (famiglia S.Maria del Gesù).

Altro riscontro delle dichiarazioni di Di Carlo proveniva, secondo il Tribunale, da Francesco La Marca, uomo d'onore di Porta nuova, che aveva appreso dal suo superiore, Giovanni Lipari, delle trasferte a Milano effettuate da Mangano per conto di Bontade.

Infine il Tribunale aveva limitatamente valorizzato le dichiarazioni di Filippo Rapisarda, soggetto che aveva assunto il Dell'Utri alle proprie dipendenze dalla fine del 1977 e che aveva pure riferito della mediazione che l'imputato (

oltretutto presentatogli da Cinà con richiesta di assunzione) aveva svolto tra Berlusconi e i mafiosi . Peraltro il Tribunale aveva escluso che vi fossero prove della intromissione di Dell'Utri in attività di riciclaggio di denaro per conto di Rapisarda o di altri.

Tutti quelli indicati erano gli elementi di prova che, a parere del Tribunale, valevano a sostanziare l'accusa , mossa al Dell'Utri, di avere mediato assieme al Cinà, creando un canale di collegamento tra Berlusconi e Bontade, all'epoca esponente di massimo rilievo del sodalizio Cosa nostra, per rafforzare il sodalizio stesso.

Erano gli anni infatti, nei quali concreto ed attuale era il rischio di sequestri di persona come avevano riferito collaboratori del livello di G. Marchese, G. Mutolo e A. Giuffrè. E il Mangano, rimasto coinvolto in una iniziativa di tale genere, sia pure ai danni di altro soggetto (D'Angerio), era stato per questo allontanato da Arcore a partire da gennaio 1975.

Proprio a Mangano, del resto, Berlusconi e Dell'Utri, nel corso di un colloquio telefonico intercettato nel 1986 - quando cioè era stato realizzato un attentato dinamitardo ad una villa di Berlusconi - avevano pensato riguardo alla responsabilità per un precedente attentato, alla medesima villa, - risalente al 1975.

I rapporti di Dell'Utri con Mangano erano proseguiti anche dopo l'allontanamento da Arcore, come dimostrava un pranzo tra i due nel 1976, pranzo raccontato dal pentito Antonino Calderone.

Altra dimostrazione della prosecuzione delle relazioni in contestazione veniva tratta dalla telefonata avvenuta il 14 febbraio 1980 tra Mangano (soggiornante all'Hotel Duca di York) e Dell'Utri : il Mangano era stato poi arrestato nel maggio di quello stesso anno assieme a numerosi altri esponenti di Cosa nostra per imputazioni concernenti anche il traffico di sostanze stupefacenti .

Il Dell'Utri, rimasto coinvolto nella indagini a causa della detta telefonata, aveva poi visto stralciare la propria posizione e venire prosciolto dal GI di Milano con sentenza del 24 maggio 1990.

Tornando alle dichiarazioni di Di Carlo, il Tribunale aveva segnalato -a dimostrazione della prosecuzione dei rapporti di Dell'Utri con gli ambienti mafiosi in esame- come esse contenessero il riferimento anche alla partecipazione del Dell'Utri al matrimonio di tale Girolamo Fauci con una cittadina inglese, matrimonio celebrato a Londra il 19 aprile 1980. Ebbene al detto matrimonio il Dell'Utri aveva partecipato , a suo dire, su invito del Cinà, essendo presente il Di Carlo stesso e anche Mimmo Teresi.

Il Tribunale era poi passato ad analizzare la evoluzione dei rapporti tra gruppo Fininvest e Cosa nostra , dopo la uccisione di Bontade (23 aprile 1981) e il passaggio della posizione di comando in capo a Salvatore Riina.

Fininvest aveva, poco prima della morte di Bontade, avviato la acquisizione delle emittenti televisive in Sicilia , necessarie per la diffusione dei programmi su tutto il territorio nazionale.

E Dell'Utri, secondo le dichiarazioni di Di Carlo aveva chiesto a Cinà la "messa a posto" per la installazione dei ripetitori. Ne era seguito l'interessamento dei capi Bontade e Teresi .

Tre collaboratori di giustizia (Ganci C., Anzelmo e Galliano A.), tutti uomini d'onore della famiglia della Noce, avevano parlato delle somme pagate da Fininvest per la vicenda delle antenne.

Era stato registrato anche un atteggiamento particolarmente prepotente dei fratelli Pullarà che vessavano con ulteriori richieste il Dell'Utri e di tanto Cinà aveva fatto in modo che fosse investito direttamente Riina. Il risultato era stato che Cinà era stato designato da Riina esattore delle somme, per riscuotere le quali si recava a Milano due volte l'anno.

In particolare Galliano aveva riferito delle lamentele esternate da Cinà, durante un incontro avvenuto a dicembre 1986, perché Dell'Utri sarebbe divenuto scostante e e scortese nei suoi confronti, ragione per la quale egli non intendeva più recarsi a Milano a riscuotere.

Il Tribunale aveva individuato, tra gli altri, un particolare riscontro a tale affermazione in una telefonata intercettata tra Cinà e Alberto Dell'Utri (fratello dell'imputato) del 25 dicembre 1986, reiterativa delle stesse lamentele.

Per il periodo 1989\1990, la effettività del pagamento delle somme per le antenne televisive è stato oggetto, altresì, di dichiarazioni di G.B. Ferrante (uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, riscontrato da A. Avitabile a proposito della tenuta di un libro mastro con la indicazione, tra i soggetti estorti, di "u serpente", termine allusivo del biscione ossia del logo di una emittente di Berlusconi) e di S. Cancemi (ritenuto però inattendibile a causa della progressione accusatoria delle sue confessioni).

Sul tema, poi, venivano evidenziate le dichiarazioni di V. La Piana e di Cucuzza a proposito delle lamentele di Mangano per essere stato estromesso dai rapporti con il gruppo imprenditoriale rappresentato da Dell'Utri e di non avere ricevuto in carcere le somme provenienti da Berlusconi che ormai venivano trattenute dai fratelli Pullarà.

Un ulteriore capitolo di accertamento, nella sentenza di primo grado, era rappresentato dagli attentati- cinque- verificatisi agli inizi degli anni '90 a danno degli esercizi commerciali della Standa azienda acquistata dal gruppo

Fininvest nel 1988 e della quale Dell'Utri era divenuto consigliere di amministrazione .

Quegli attentati, come il relativo processo aveva dimostrato, erano stati decisi dalla famiglia mafiosa di Nitto Santapaola: cinque collaboratori di giustizia (Avola, Pulvirenti, Malvagna, Samperi e Pattarino) avevano riferito della mediazione spesa da Dell'Utri a proposito.

In più, il teste Garraffa (di cui si dirà di qui a poco) aveva riferito delle dichiarazioni della cognata di Dell'Utri la quale aveva sostenuto che l'imputato aveva risolto la questione recandosi a parlare con tale Papalia a Catania. Papalia era risultato in contatto con Aldo Ercolano che era stato uno dei soggetti condannati per gli attentati. Sta di fatto che gli attentati erano improvvisamente cessati grazie, deduce il Tribunale, alla mediazione di Dell'Utri.

Il teste Garraffa- medico, già senatore e presidente della società sportiva pallacanestro Trapani- aveva peraltro riferito anche di un'altra vicenda di interesse nella ricostruzione dei rapporti tra Dell'Utri e Cosa nostra: si trattava della vicenda della sponsorizzazione ricevuta nel 1990-1992, dalla società di pallacanestro, da parte della Birra Messina, per il tramite di Publitalia. Ebbene Publitalia e poi personalmente Dell'Utri avevano avanzato richiesta di pagamento della metà della cifra che quello aveva ricevuto, come compenso per la intermediazione. Alle rimozioni di Garraffa si era risposto con intervento di mafiosi locali e, sostanzialmente, la posizione di Dell'Utri, incontrato da Garraffa a Milano nella sede di Publitalia, era stata quella di sostenere che per il versamento richiesto non sarebbe stata rilasciata alcuna fattura.

La pressione di esponenti mafiosi su Garraffa era stata riferita anche da Vincenzo Sinacori, già reggente del mandamento di Mazara del Vallo.

La conclusione, avvalorata dal Tribunale di Palermo nella sentenza di primo grado, alla luce anche di una sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato Dell'Utri per fatti in violazione della l., n. 516 del 1982, era stata quella che Dell'Utri cercava così di costituire fondi occulti .

Sul punto il Tribunale indicava, come elemento di riscontro anche un appunto scritto da Garraffa e rinvenuto presso tal Piovella.

Del resto, proseguiva il Tribunale, al riguardo è stata pronunciata, nel relativo processo dinanzi alla autorità di Milano, sentenza di condanna di Dell'Utri e di Virga Vincenzo per la tentata estorsione ai danni del Garraffa, essendosi il primo avvalso della sollecitazione anche di esponenti di cosa nostra trapanese: questi erano stati così ulteriormente convinti della disponibilità, che avevano, delle capacità e dei comportamenti di Dell'Utri.

Nel solco del medesimo tema di accertamento, relativo cioè ai rapporti continuativi tra Dell'Utri e Cosa nostra, era stato poi affrontato, nella sentenza di primo grado, il nodo dei rapporti di Dell'Utri con i fratelli Graviano arrestati nel gennaio 1994 con i sodali Spataro e D'Agostino.

Ebbene secondo D'Agostino, nuovamente arrestato per associazione mafiosa e divenuto collaboratore di giustizia, i Graviano si erano interessati per fargli trovare un lavoro in un ipermercato che apparteneva a Fininvest, e prima ancora per far effettuare al figlio un provino volto a farlo entrare nella società del Milan-calcio ; anche Dell'Utri , sensibilizzato dai Graviano, aveva in una propria agenda appunti in tal senso.

Il mafioso Gioacchino Pennino (uomo d'onore di Brancaccio) aveva reso dichiarazioni in tal senso.

Quanto al tema dei rapporti tra mafia e politica- che, come sopra anticipato, ha costituito il secondo capitolo dell'accertamento compiuto in primo grado- occorre subito precisare che il Tribunale aveva escluso che vi fossero prove che Riina avesse effettivamente realizzato trattative o accordi politici con Berlusconi per il tramite di Dell'Utri: e ciò, sicuramente, almeno fino al 1993, anno in cui Berlusconi aveva deciso di impegnarsi direttamente in politica anche avvalendosi dell'impugnante.

Del resto la stagione stragista della metà del 1992 stava ad indicare proprio la assenza di contatti tra mafia e politica così come dimostrativa in tale senso era la decisione - riferita da Tullio Cannella (vicino a Bagarella, cognato di Riina e poi arrestato) - che nel 1993 Cosa nostra intendeva dare vita ad una formazione politica di tipo autonomista, Sicilia Libera. Il progetto si era arenato nel 1994 quando Bagarella aveva deciso di appoggiare Forza Italia.

Tale racconto era stato convalidato dalle dichiarazioni dell'autista di Bagarella , A. Calvaruso.

Il Tribunale aveva comunque escluso che vi fosse la prova che la assunzione di un progetto politico da parte di Berlusconi fosse il frutto dell'impegno di Dell'Utri, finalizzato a favorire Cosa Nostra: circostanza dimostrata anche da fatto che la decisione di Berlusconi è del 1992 mentre fino a tutto il 1993 era ancora in piedi il progetto autonomista e che quindi, almeno fino a tale data, la mafia non aveva ricevuto le garanzie politiche che richiedeva.

Sul punto vi erano state, invero, anche le dichiarazioni di Antonino Giuffrè , reggente del mandamento di Caccamo e componente della commissione provinciale di Cosa Nostra, il quale aveva riferito che alla fine del 1993 la attenzione di Cosa nostra si era indirizzata verso il nuovo partito di Forza Italia che Provenzano aveva deciso di appoggiare avendo ricevuto garanzie: il Tribunale aveva però ritenuto che le nuove affermazioni di Giuffrè sul ruolo di Dell'Utri non fossero valorizzabili perché sospette a causa della loro tardività.

Quanto ai rapporti tra Mangano e Dell'Utri dopo la scarcerazione del primo avvenuta nel 1990, il Tribunale, invece, aveva evidenziato il ruolo accresciuto del Mangano divenuto reggente della famiglia mafiosa di Palermo Porta nuova, dopo l'arresto di Salvatore Cancemi del 1993.

Il Mangano, secondo i primi giudici, aveva ripreso i rapporti con Dell'Utri come dichiarato da A. Galliano, indirettamente anche da La Marca, e poi da Cucuzza il quale aveva riferito di avere saputo da Bagarella che la reggenza di Mangano era dovuta alla capacità di rapporti con Marcello Dell'Utri: questi aveva anche promesso a Mangano l'interessamento per formulare, nel gennaio 1995, proposte favorevoli a Cosa nostra in tema di modifica del regime ex 41 bis ord. penit.

Degli incontri che Mangano aveva riferito, a Bagarella, di avere avuto con Dell'Utri, vi era traccia (e quindi riscontri) in una agenda dell'imputato (per il 1993).

Vi era poi il racconto di Giusto Di Natale il quale aveva riferito che Guastella (reggente del mandamento di Resuttana) dopo le elezioni del 1994 era tornato euforico da un incontro con Mangano e voleva comunicare a Bagarella che - secondo quanto dettogli da Mangano- questi aveva parlato con Dell'Utri che gli aveva dato buone speranze.

Il Tribunale evidenziava anche intercettazioni eseguite nel 1999 quando Dell'Utri era candidato alle elezioni europee. Ebbene da tali conversazioni effettuate a carico del gestore di una autoscuola di Palermo (Amato), era emerso che vi erano parecchi riferimenti a esponenti mafiosi e si parlava in quel contesto di Dell'Utri come soggetto che doveva essere votato perché potesse sottrarsi ai problemi giudiziari.

Prova di ulteriori incontri tra Mangano e Dell'Utri anche dopo l'ultimo arresto del primo, nel 1995 derivano dalle dichiarazioni di V. La Piana, nipote di Gerlando Alberti.

Infine il Tribunale aveva analizzato il significativo tema delle attività di inquinamento delle prove che Dell'Utri avrebbe posto in essere, a conferma della propria compromissione nei fatti contestati.

Uno solo degli episodi presentati dalla accusa è stato ritenuto comprovato: quello posto in essere con Cirfeta (uomo di spicco della Sacra corona unita in Puglia, condannato all'ergastolo e divenuto collaboratore) e con Chiofalo.

Cirfeta aveva iniziato, come detto, a collaborare con la giustizia e, posto a contatto con i collaboratori Di Carlo, Onorato e Guglielmini (pure ristretti a Rebibbia), aveva riferito al PM (il 27 settembre 1997) di avere sentito costoro accordarsi per riferire al magistrato fatti calunniosi ai danni di Dell'Utri e Berlusconi.

Ebbene, tale proposito asseritamente calunnioso dei tre detenuti era stato ritenuto del tutto infondato dal Tribunale che aveva accertato la impossibilità che i fatti riferiti da Cirfeta si fossero realmente realizzati ed anzi aveva assunto testimonianze di detenuti (in particolare di Antonio Cariolo) che aveva detto , al contrario, essere stato proprio il Cirfeta unitamente al Chiofalo ad avere tentato di convincere lui stesso ed i fratelli Sparta (pure detenuti) ad accusare falsamente Onorato, Guglielmini e Di Carlo di volere calunniare Dell'Utri e Berlusconi.

In conclusione era rimasto accertato un piano di Chiofalo e Cirfeta per delegittimare i collaboratori palermitani che accusavano Dell'Utri e Berlusconi. E Dell'Utri veniva ritenuto, dallo stesso Tribunale, l'ispiratore del detto piano di delegittimazione posto in essere da Chiofalo e Cirfeta.

Un riscontro a tale tesi era nell'accertamento, realizzato mediante pedinamento e intercettazione telefonica, di un incontro che Chiofalo ebbe con Dell'Utri il 31 dicembre 1998, quando il primo aveva ottenuto un permesso di uscita dal carcere.

Nel fissare l'appuntamento, il Chiofalo aveva chiamato il Dell'Utri "dott. Delfino" ossia con il nome in codice usato da Cirfeta quando questi aveva contattato telefonicamente il Dell'Utri per riferirgli quanto denunciato al PM.

Il Chiofalo, che poi aveva patteggiato la pena in ordine alla imputazione di calunnia (elevata a suo carico unitamente a Dell'Utri e Cirfeta) , aveva , durante le indagini, chiarito in sede di incidente probatorio che era stato Dell'Utri a chiedergli di confermare le affermazioni di Cirfeta, in cambio di promesse di danaro.

La sentenza impugnata passava poi in rassegna i **motivi di appello** presentati nell'interesse di Dell'Utri (essendo il Cinà nelle more deceduto) evidenziando

-quelle di natura processuale riguardanti

- * la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Dell'Utri (nel 1996 e nel 1987) rispettivamente al Pm e al GI di Milano dott. Della Lucia, nonché
 - . delle dichiarazioni di Cinà rese al PM nel 1996;
 - . dell'esame dibattimentale di Vittorio Mangano reso il 13 luglio 1998 ;
 - . delle dichiarazioni rese da Silvio Berlusconi nel 1987 dinanzi al GI Della Lucia;
 - . delle dichiarazioni dibattimentali rese da Vincenzo Garraffa nelle udienze del novembre 2000;
 - . della deposizione di Giuseppe Messina nell'incidente probatorio del 2000;
 - . della deposizione dibattimentale di Antonino Giuffrè nel 2003;
 - . dei tabulati di comunicazioni telefoniche elaborati dal consulente dott. Genchi e della sua deposizione dibattimentale nelle udienze del 2002;
 - . delle intercettazioni telefoniche relative alla vicenda Cirfeta-Chiofalo;
- * la mancata correlazione tra accusa e sentenza (ad esempio sarebbero fuori capo d'accusa le vicende della pallacanestro e quella Chiofalo-Cirfeta, così come quella delle elezioni europee del 1999);

- * la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato, indicato relativamente a fatti commessi "fino ad oggi" ossia fino al momento dell'esercizio della azione penale;
- * la violazione del principio del ne bis in idem rispetto ai procedimenti del 1987 e 1989 definiti con sentenze di proscioglimento del Dell'Utri pronunciate dal GI Della Lucia il 24 maggio e il 12 giugno 1990;

In secondo luogo vengono ripercorse le censure sul merito che concernono la errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, ritenuti in parte anche inattendibili ma poi richiamati quanto a deposizioni rese.

Quanto all'episodio della assunzione del Mangano, la difesa non ha contestato che sia stato un atto di premura del Dell'Utri per favorire la protezione di Berlusconi, pur sostenendo che Mangano era probabilmente già giunto ad Arcore in precedenza.

Ad avviso della difesa (come ricordato a pag. 84 della sentenza di appello) - tuttavia, il Di Carlo presentava numerosi profili di non attendibilità soggettiva e oggettiva.

L'appellante passava poi ad esaminare le dichiarazioni di altri collaboratori (Galliano, Marchese, Mutolo, Cucuzza) per inferirne la contraddittorietà delle relative dichiarazioni riguardo alle minacce di sequestro a Berlusconi e addirittura alle modalità dell'arrivo di Mangano ad Arcore, non collegate ad alcuna riunione preventiva (così Cucuzza).

Di tale riunione del resto nulla sapevano capi del calibro di Buscetta o Riina il quale, per la prima volta, ne sarebbe venuto a conoscenza (secondo Galliano) nel 1985-1986.

Del resto, proseguiva la difesa appellante, la logica è contro la ricostruzione del Di Carlo, posto che dopo l'arrivo di Mangano ad Arcore si verificarono due episodi assai gravi come il tentato sequestro di D'Angerio (dicembre 1974) e l'attentato alla villa di Berlusconi a via Rovani nel 1975.

Anche il riscontro trovato dal Tribunale al racconto di Di Carlo (ossia le dichiarazioni di Galliano) sarebbe inesistente, sia perché i due avevano trascorso assieme un periodo di carcerazione, sia perché Galliano aveva indicato delle circostanze improbabili di conoscenza dell'evento "riunione" tra Berlusconi e mafiosi, con Dell'Utri (dieci anni dopo i fatti, raccontando tale evento a Ganci e Di Napoli mentre il capo Riina non ne avrebbe saputo ancora nulla).

Infine le dichiarazioni di Di Carlo, Galliano e Cucuzza sulle somme che Berlusconi avrebbe versato alla mafia per la propria sicurezza sarebbero zeppe di contraddizioni e illogiche quanto al fatto della continuazione dei versamenti anche dopo che Mangano era stato allontanato.

La difesa sottolineava anche le conclusioni raggiunte dal Tribunale sulla assenza di comportamenti di rilievo penale del Dell'Utri nel periodo compreso tra il 1977 e il 1982, quando aveva prestato servizio alle dipendenze di Rapisarda.

Riferibile a questo periodo sarebbe dunque soltanto la telefonata che Dell'Utri ebbe con Mangano (dimorante all'hotel Duca di York) nel 1980 (peraltro risultata effettivamente riferita alla vendita di un cavallo) e la partecipazione al matrimonio Fauci a Londra, eventi peraltro rimasti privi di qualsiasi rilevanza probatoria per la loro assoluta equivocità.

Si sottolineava quanto al primo punto, tra l'altro, che sul coinvolgimento di Dell'Utri nei traffici di droga addebitati a Mangano con la operazione del 1980, era intervenuta la sentenza del 24 maggio 1990 del GI di Milano che aveva affermato la estraneità dell'appellante rispetto alla organizzazione inquisita.

Numerosi altri eventi erano stati classificati dallo stesso Tribunale come del tutto privi di capacità dimostrativa.

In conclusione la difesa faceva notare come il fatto di avere favorito la assunzione di Mangano nel 1974 fosse rimasto poi isolato e non seguito, per almeno dieci anni, da altri comportamenti significativi in favore di Cosa nostra: e ciò fino alla metà degli anni '80, epoca alla quale risalivano le estorsioni che la Fininvest aveva subito per la posa in opera delle antenne televisive.

Comunque anche in relazione a tale evento, realizzatosi appunto alla fine degli anni '80 quando (dal 1977 al 1983) Dell'Utri era passato alle dipendenze di Rapisarda, non vi era prova di un intervento di Dell'Utri teso ad ottenere l'assoggettamento al pizzo di Fininvest in cambio di protezione. Né la Fininvest aveva ancora iniziato ad operare in Sicilia.

I collaboratori di giustizia (S. Cancemi, Calogero Ganci, Paolo Anzelmo, A. Galliano, G.B.Ferrante) che avevano parlato di pagamenti effettuati dalla Fininvest in favore della mafia allora capeggiata da Riina (tramite Cinà ed altri) avevano fatto affermazioni diverse sia nella indicazione del quantum che della causale relativa.

La ipotesi del concorso con il sodalizio mafioso evidenzia dunque la contraddittorietà derivante dal mancato utilizzo di Dell'Utri, da parte del sodalizio, per il decennale periodo sopra indicato.

Ma anche l'episodio delle antenne altro non indicava se non l'aiuto che Dell'Utri aveva inteso rendere all'amico Berlusconi vessato dalla mafia. Lo stesso ragionamento doveva valere in relazione agli attentati ai magazzini Standa, posti in essere dal clan Santapaola, tanto più che per tali fatti non risultava nemmeno provato che il Dell'Utri fosse stato protagonista di una trattativa o di una mediazione.

In tale periodo (1974-1993) il Dell'Utri aveva avuto, per sua stessa ammissione, sporadici rapporti di frequentazione con l'amico Cinà e con il conoscente Mangano (con costui quattro volte in quindici anni (v. pag. 96 sent. imp.).

Anche la tesi della accusa, secondo cui l'impegno politico di Dell'Utri era finalizzato al rafforzamento di interessi mafiosi, era rimasta privo di prove.

Era infatti emerso, anche secondo il Tribunale, che la nascita di Forza Italia, e la decisione di Berlusconi di partecipare con tale partito alle elezioni politiche del 1994, era scaturita da ragioni del tutto indipendenti da Dell'Utri. Infatti solo dopo le elezioni del 1994, secondo la sentenza di primo grado, era databile il patto politico mafioso (comunque contestato dalla difesa) che vedeva l'imputato impegnato a promuovere proposte favorevoli per la giustizia in favore del sodalizio.

La difesa ricordava sul punto le dichiarazioni di Cannella, che, riguardo ai progetti di Bagarella, aveva affermato trattarsi di proprie supposizioni. E sottolineava, ancora, che Bagarella aveva coltivato il progetto della creazione di un soggetto politico nell'ottobre del 1993, così dando la prova che fino a quella data non poteva esservi stato alcun rapporto politico attivato tramite Dell'Utri.

Anche le vicende della sponsorizzazione alla Pallacanestro Trapani e quella Chiofalo- Cinfeta starebbero a dimostrare, al più, che Dell'Utri aveva agito chiedendo a proprio favore l'appoggio di esponenti mafiosi o comunque per dimostrare la calunniosità delle accuse a proprio danno. Riguardo al primo punto, comunque, la difesa (pag. 112) poneva seri dubbi sulla attendibilità di Garraffa, che avrebbe dovuto essere sentito come imputato in reato connesso (peraltro archiviato il 16 luglio 2007, v. pag. 126 sent. imp.) e che aveva cominciato a parlare dei fatti estorsivi presuntivamente commessi ai suoi danni, anni dopo, quando a sua volta era stato accusato, nel 1996, da G. Messina. Aveva anche fornito dati risultati incompatibili con quelli indicati da M.P. La Malfa.

Sul secondo punto (pag. 113) la difesa contestava che vi fossero prove del concorso di Dell'Utri nella presentazione di denunce calunniose da parte di Cirfeta contro altri collaboratori, essendosi limitato, Dell'Utri, ad indicare alla autorità giudiziaria la fonte di proprie conoscenze circa propositi calunniosi ai propri danni. La sua telefonata con Cirfeta datava 5 settembre 1997, una data successiva alla denuncia di Cirfeta alla A.G.

Cirfeta era peraltro risultato soggetto pienamente attendibile in numerose altre realtà processuali.

Inoltre la difesa contestava che tutti gli elementi passati in rassegna fossero sufficienti a far ritenere rispettata la soglia probatoria fissata dalla sentenza delle SSUU Mannino in tema di concorso esterno al reato di associazione mafiosa; difettava infatti la prova che il presunto impegno politico assunto dal Dell'Utri a favore del sodalizio avesse le caratteristiche della serietà e fosse riuscito, con prognosi da effettuare ex post, ad incidere sul mantenimento della associazione mafiosa.

Venivano poi sottoposte a censura le dichiarazioni di A. Avitabile, Giusto Di Natale, A. Giuffrè, A. Silino (sul giudizio negativo dato da Bontade a proposito di Dell'Utri che a Milano si occupava di collocare all'estero il denaro di Cosa nostra (v. pag. 96 sent. imp.) e V. Garraffa.

Si evidenziava come la vicenda della assunzione di Dell'Utri da parte di Rapisarda (presso la soc.Bresciano) , al di là delle affermazioni di costui circa la impossibilità di rifiutare tale favore richiestogli da Cinà conosciuto per i legami con ambienti mafiosi, fosse risultata priva di qualsivoglia significatività ai fini degli interessi di Cosa nostra.

In conclusione e in sintesi si criticava la tesi secondo cui Dell'Utri avrebbe agito non per aiutare e favorire l'amico Berlusconi ma, al pari di Cinà, per favorire il sodalizio mafioso di riferimento.

Sui rapporti tra Dell'Utri e Mangano successivi al 1994, la difesa analizzava e criticava le dichiarazioni dei collaboratori che ne affermavano la esistenza, quali S. Cucuzza che aveva parlato di un incontro tra l'imputato e Mangano nel dicembre 1994, nel corso del quale il secondo aveva ricevuto garanzie sulla presentazione di proposte legislative favorevoli alla mafia.

Incerta sarebbe la collocazione temporale di tale incontro (che comunque , secondo il Tribunale, sarebbe stato indicato nel dicembre 1994 a causa di un lapsus, essendo da riferire ad un anno prima, 1993), ma collocato in altro mese da Cannella e Calvaruso, così come da La Marca e da Di Natale.

Si sarebbe trattato di un incontro di dubbia valenza posto che poteva servire (secondo Calvaruso) ad aiutare il progetto politico di Sicilia Libera senza però considerare che i candidati di Sicilia Libera non furono neppure inseriti nelle liste di Forza Italia.

Bagarella e Brusca, d'altra parte, sembravano (nel racconto dello stesso Cucuzza) all'oscuro dei presunti risultati ottenuti da Mangano.

Galliano sembrava parimenti all'oscuro, ponendosi all'epoca il dubbio se continuare o meno con la politica stragista.

Le annotazioni di due incontri nel novembre 1993 , rinvenute nell'agenda di Dell'Utri sarebbero neutre.

Di Natale aveva a sua volta collocato il detto incontro in un periodo successivo alle elezioni del 1994.

Le intercettazioni relative alle elezioni europee del 1999 erano prive di significato probatorio per la loro lontananza dai fatti in esame e non contenevano riferimenti al patto.

Quanto alla segnalazione in favore del figlio di D'Agostino la difesa faceva presente che l'intermediario era stato il solo Carmelo Barone, però morto prematuramente prima. Il provino era stato successivamente realizzato per il tramite dei fratelli Graviano ma senza che questi facessero riferimento all'imputato.

I rapporti con Natale Sartori (legato al genero di Mangano e coinvolto in traffici di droga) andavano ora analizzati alla luce del fatto che costui era stato assolto dal reato ex art. 416 bis cp.

Veniva poi menzionato l'appello incidentale del PM sulla pena.

Si dava quindi atto dei **motivi nuovi d'appello** formulati nell'interesse di Dell'Utri riguardanti:

- la indeterminatezza del capo di imputazione;
- la violazione del ne bis in idem per quanto riguardava la contestazione del concorso esterno in associazione mafiosa sulla base dei rapporti con Cirfeta e Chiofalo (per la quale pendeva processo a carico dell'imputato in ordine al reato di calunnia);
- la valutazione della vicenda degli attentati alla Standa come effettuata dalla Corte di assise di Catania , con esclusione dell'intervento dell'imputato;

In quella memoria venivano poi avanzate istanze istruttorie .

Lo svolgimento del giudizio di appello aveva luogo a partire dalla udienza del 30 giugno 2006, quando si prendeva atto del decesso di Cinà intervenuto nel precedente mese di febbraio 2006. Il processo si concludeva il 29 giugno 2010 con la lettura del dispositivo.

Si procedeva ad una parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale acquisendo provvedimenti giurisdizionali ed escutendo testi ed esaminando Maurizio Di Gati, autore di sopravvenute dichiarazioni riguardanti fatti di interesse per il processo, poi sottoposto anche a confronto con A. Giuffrè. Veniva anche ammessa la deposizione di Gaspare Spatuzza (23 ottobre 2009) sulla stagione politica, nonché di Filippo e Giuseppe Graviano e di Cosimo Lo Nigro. (30 ottobre).

Da ultimo si acquisiva la sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio nel processo celebrato a Milano a carico di Dell'Utri, e Virga per tentata estorsione ai danni di Garraffa.

Nella **sentenza di appello** venivano dapprima affrontate e risolte le questioni processuali di inutilizzabilità di taluni atti per violazione degli artt. 191 e 526 cpp.

Queste venivano solo in parte accolte, riaffermandosi viceversa la legittima acquisizione delle dichiarazioni di Dell'Utri e Cinà limitatamente alle affermazioni che li riguardavano e non di quelle contra alios (punto primo tra quelli sopra elencati), di quelle di Berlusconi al GI di Milano limitatamente agli elementi favorevoli all'imputato (punto tre) , di quelle di Garraffa sentito come teste pur essendo persona offesa del reato di tentata estorsione e indagato per il reato di calunnia, archiviato, e per quello di diffamazione, pendente (punto quattro), di quelle di A. Giuffrè in dibattimento (punto sei).

Sulla questione di inutilizzabilità dei tabulati telefonici la Corte ha affermato la non rilevanza di essi come prova (pag. 166 sent. imp.) riguardante anche le intercettazioni relative alla vicenda Chiofalo-Cirfeta ((pag. 170 sent. imp.) e quelle ambientali relative alla vicenda Ghiaccio 2 (pag. 172 sent. imp.).

La Corte ha quindi replicato alla eccezione riguardante la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza (pag. 176 sent. imp) , alla eccezione sulla violazione del ne bis in idem derivante dalle due sentenze proscioglitive del GI di Milano risalenti al 1990 (pag. 178 sent. imp .) e concernenti imputazioni ex artt. 416 e 416 bis c.p.; infine ha respinto l'eccezione di superamento del tempus commissi delicti indicato nella imputazione "fino ad oggi".

I giudici dell'appello sono quindi passati ad esaminare le censure nel merito, giungendo, alla fine, ad una conclusione solo parzialmente confermativa di quella del primo giudice: infatti, come si vedrà, la Corte d'appello ha ritenuto di confermare la accusa di concorso eventuale in associazione mafiosa soltanto per la parte riferita alla mediazione che Dell'Utri aveva assicurato in favore sia dell'amico Berlusconi che, essenzialmente, del consorzio mafioso, attraverso la creazione e la gestione in prima persona di un canale privilegiato volto ad assicurare all'imprenditore protezione, informazioni e pronti collegamenti con il fronte mafioso in cambio essenzialmente di cospicui pagamenti di somme di danaro e a Cosa nostra concreti arricchimenti ingiusti e la prospettiva di continui rilanci in settori anche di interesse economico per l'imprenditore: il tutto fino al 1992.

Al contrario la Corte non ha convalidato la tesi della protrazione del detto concorso eventuale anche in epoca successiva, ritenendo non adeguatamente provato l'assunto accusatorio (peraltro accreditato in primo grado) dell'avere il Dell'Utri consentito un ulteriore rafforzamento al sodalizio ponendo in essere, sulla base di un accordo o patto, condotte volte ad influenzare, a vantaggio della associazione mafiosa, individui operanti, in particolare, nel mondo istituzionale.

La Corte, dunque, sulla origine dei rapporti tra Dell'Utri e Mangano ha sostanzialmente confermato l'accertamento del primo giudice.

La Corte ha rimarcato la ammissione da parte dello stesso imputato del fatto che essi erano insorti in Palermo quando si era reso necessario, per Dell'Utri coinvolto nella gestione della società calcistica Bacigalupo, di avere rapporti con un soggetto - ivi conosciuto perché frequentante assieme a numerosi altri soggetti, in ambiente promiscuo- che fosse in grado di tutelare i giocatori, quando questi entravano in competizione in ambienti le cui tifoserie erano particolarmente aggressive.

Quindi l'avvicinamento con Mangano era dovuto alla sua capacità dissuasiva.

Tale realtà giustificava il ricorso a Mangano anche per lo svolgimento di analoga funzione presso la villa di Arcore, essendo stato in tal senso contattato da Dell'Utri con la collaborazione del suo amico Cinà, anch'egli frequentatore della società Bacigalupo presso la quale giocava il figlio.

La Corte negava che potesse avere credito la tesi della difesa secondo cui Mangano era stato assunto come semplice stalliere, essendo da escludere che anche solo funzioni di fattore e di curatore della manutenzione dei terreni fosse affidata ad un perfetto sconosciuto, peraltro privo di esperienze nel settore agricolo.

Lo stesso Dell'Utri era caduto in contraddizione descrivendolo ora come soggetto esperto solo di cani e non di cavalli, ora invece come conoscitore anche di cavalli.

Peraltro, proseguiva la Corte, può ritenersi comprovato, sulla base di dichiarazioni di pentiti, che Mangano fosse realmente esperto di cavalli (così Mutolo, Cucuzza, Contorno, Calderone) ed una simile realtà era infine emersa anche dalla nota telefonata del 14 febbraio 1980 dall'Hotel Duca di York, telefonata vertente, secondo quanto accertato dal Tribunale, proprio sulla vendita da parte di Mangano di un cavallo.

Tuttavia ad avviso della Corte, una simile esperienza non giustificava, da sola, la sua assunzione ad opera di Dell'Utri (che lo avrebbe ammesso), essendo il Mangano appena giunto in Brianza, per giunta privo di competenze al riguardo.

Pertanto secondo i giudici è rimasto provato su base logica che la assunzione del Mangano rispondesse alle esigenze di protezione individuate dalla accusa e tale costrutto aveva trovato conforto e riscontro nell'incontro tra Berlusconi e Bontade promosso da Dell'Utri, come riferito da Di Carlo.

La Corte di merito ha sul punto ritenuto accertato che l'incontro in questione del maggio 1974- precedette l'arrivo di Mangano ad Arcore e ne fu la causa.

Dell'Utri, infatti, si era dimesso dalla Banca ove lavorava il 5 marzo 1974 e solo dopo tale data poteva collocarsi il suo interessamento per l'assunzione di Mangano. Questi, d'altra parte, risulta avere spostato la propria residenza in Arcore nel luglio 1974, lavorandovi per alcuni mesi: proveniente da Milano ove aveva fissato la residenza nel marzo 1973.

L'imputato aveva reso dichiarazioni nello stesso senso (come anche Confalonieri) e la Corte ha escluso che potesse giungersi ad una diversa ricostruzione cronologica sulla base di appunti contenuti in una agenda, privi di data certa.

Il compito era quello di garantire la sicurezza della famiglia Berlusconi, come si desume anche dalle dichiarazioni di Dell'Utri che aveva riferito come l'uomo fosse stato adibito all'accompagnamento a scuola dei figli dell'imprenditore, pur avendo costui, alle proprie dipendenze, un autista.

Le minacce a Berlusconi, del resto, erano state comprovate come dimostrerebbe il fatto che quando Mangano decise di lasciare Arcore dopo l'arresto per una pena da espiare, Berlusconi stesso si era determinato a rifugiarsi prima in Svizzera e poi in Spagna (v. dich. di Confalonieri).

Dell'Utri, poi, aveva ammesso che le minacce erano cessate con l'arrivo di Mangano e tale evento era da mettere in relazione non al caso (come vorrebbe l'imputato) ma alla presenza dissuasiva di un soggetto scelto da Cinà, attraverso le proprie parentele di grande rilievo mafioso che gli avevano consentito di investire della questione addirittura il boss Bontade (vedi dich. di Di Carlo).

Lo stesso imputato aveva anche dichiarato che, dopo l'allontanamento di Mangano, le minacce erano riprese , con l'arrivo di una lettera anonima, a partire cioè da gennaio 1975. Anche Confalonieri aveva confermato tali circostanze , precisando che, al rientro in Italia, Berlusconi si era dotato di un servizio di guardie private: quelle destinate evidentemente a svolgerle il servizio prima garantito da Mangano.

La Corte è passata poi ad esaminare le dichiarazioni di F. Di Carlo , ritenute anche da essa soggettivamente e oggettivamente assai credibili, sull'incontro di Milano tra Berlusconi e i boss mafiosi.

I giudici di secondo grado, replicando alle obiezioni della difesa e del Procuratore Generale, ripercorrono tutti i passaggi della motivazione esibita dal Tribunale, convalidandoli con la sola eccezione del riscontro individuato dal Tribunale (e non dalla Corte), rappresentato dalla esistenza dell'immobile nel quale, secondo il dichiarante, l'incontro in questione avrebbe avuto luogo.

Dal dato obiettivo della presenza di un personaggio di spicco per i rapporti con la mafia, presso la villa di Arcore, con funzioni pertanto dissuasive rispetto ad iniziative della criminalità di altra origine e natura ai danni di Berlusconi, la Corte deduce la piena credibilità del racconto di Di Carlo che ricostruì la modalità specifica attraverso la quale si realizzò il successivo rapporto tra Mangano e Berlusconi.

Fu un incontro - quello riferito da Di Carlo- che vide l'impegno personale di un personaggio come Stefano Bontade collocato all'epoca (primi anni '70) ai massimi livelli della consorte mafiosa siciliana, essendo risultato componente del triumvirato di vertice assieme a Gaetano Badalamenti e a Luciano Liggio.

E per riuscire a coinvolgere un personaggio di spicco della massima organizzazione criminale all'epoca in attività la Corte ritiene del tutto logico credere al fatto che fu il Cinà, amico di vecchia data di Dell'Utri, il soggetto al quale questi si rivolse per risolvergli il problema di sicurezza di Berlusconi, essendo a conoscenza delle parentele che il Cinà stesso aveva acquisito con personaggi di rilievo della consorte.

La Corte ha passato infatti in rassegna quelle parentele evidenziando come, attraverso i matrimoni, il Cinà e sua sorella si fossero legati a uomini d'onore , esponenti di famiglie mafiose come quella di Malaspina e Santa Maria del Gesù (pag. 201 sent. imp.).

E tale ricostruzione in parte storica ed in parte logica ha trovato conferma nel fatto che alla riunione riferita da Di Carlo partecipò lo stesso Cinà che doveva essere il trait d'union con la mafia palermitana.

La difesa, sul punto, aveva eccepito che il racconto del Di Carlo appariva poco credibile perché non si comprendeva quale potesse essere stato il suo interesse alla partecipazione personale alla nota riunione.

La Corte ha però replicato motivando la plausibilità delle giustificazioni date al riguardo dal Di Carlo e cioè ricordando i rapporti di stretta amicizia personale che lo stesso vantava sin dalla adolescenza con Bontade e la sua famiglia di origine: amicizia per la quale il Bontade lo aveva invitato a prendere parte all'incontro perché capace di intrattenere rapporti anche con personaggi di rilievo del mondo economico; del pari, la presenza di Cinà, che non era combinato come uomo d'onore, trovava spiegazione nel fatto che era stato proprio lui a provocare l'incontro.

La Corte ha replicato anche ai dubbi della difesa sulla collocazione temporale dell'appuntamento, condividendo la conclusione del Tribunale, resa con motivazione articolata, secondo cui , nonostante le incertezze di Di Carlo sul punto, quello fosse da collocare tra il 16 e il 29 maggio 1974.

Tale riferimento era in linea anche col racconto del Dell'Utri che aveva fatto risalire l'arrivo di Mangano alla villa di Arcore proprio nel maggio-giugno successivi. Ed era in linea con le risultanze anagrafiche che attestavano la iscrizione del Mangano tra i residenti di Arcore a far data dal 1° luglio 1974.

La Corte ha argomentato anche le ragioni di dissenso riguardo alla tesi del PG che avrebbe voluto collocare l'arrivo di Mangano mesi dopo, evidenziando come fosse rimasto accertato che mesi dopo, e cioè da gennaio 1975 , il Mangano si allontanò definitivamente dalla villa di Arcore.

La Corte ha poi replicato alle argomentazioni difensive secondo cui gli impegni processuali e giudiziari di Bontade e Teresi sarebbero stati incompatibili con la loro presenza a Milano nel noto periodo. E ha motivato sulle ragioni per le quali quegli impegni prevedevano degli "intervalli" che invece consentivano ai due , di fatto, di allontanarsi dal luogo di residenza per un giorno e mezzo circa, il tempo cioè della durata del soggiorno a Milano.

Tornando ad esaminare la valenza dell'accordo scaturito dall'incontro di Milano, la Corte ha specificato poi che l'accordo aveva ad oggetto interessi di grande rilievo per la sicurezza di Berlusconi e dei suoi familiari, interessi che Bontade garantì di voler tutelare indicando a Berlusconi la persona del Dell'Utri come referente per "qualsiasi cosa".

Il racconto di Di Carlo, al riguardo, era proseguito- in termini di assoluta credibilità secondo la Corte- anche riguardo alla indicazione della ulteriore persona fisica che Bontade intendeva collocare presso Berlusconi per realizzare lo scopo prefisso: la persona cioè di Mangano di cui, all'esito dell'incontro, si fece espressamente il nome.

Dunque la presenza del Mangano trovava spiegazione, argomenta la Corte, nell'indicare ad eventuali altri malintenzionati, la presenza garante della mafia sulla famiglia e sugli affari di Berlusconi.

I giudici hanno escluso poi la tesi della difesa secondo cui la presenza del Mangano sarebbe stata "imposta" a Dell'Utri.

Vi era al contrario la prova che Dell'Utri aveva assunto il ruolo di colui che avrebbe consentito, con la propria iniziativa, alla mafia di entrare in rapporto diretto con uno dei più importanti imprenditori del nord, dando corpo alla presenza accanto a lui di un soggetto (Mangano) che di lì a pochi mesi sarebbe divenuto uomo d'onore (affiliato alla famiglia mafiosa di Porta nuova che all'epoca era aggregata a quella di Santa Maria del Gesù, comandata da Stefano Bontade) e che già all'epoca vantava una posizione di speciale considerazione all'interno della consorte mafiosa (v.le dich. dei collaboratori Cucuzza, Francesco Scrima, p. 214 sent.).

La Corte ha reiterato più volte il giudizio di speciale credibilità del Di Carlo, escludendo che potesse essersi avvantaggiato di notizie diffuse dalla stampa, per la originalità di taluni suoi contributi; e ciò, pur escludendo la bontà del riscontro che il Tribunale aveva trovato sul suo racconto quando aveva indicato la presunta (ma non esistente in realtà) corrispondenza tra la descrizione del luogo in cui sarebbe avvenuto l'incontro con Berlusconi e il palazzo in cui aveva sede la società di costui, Edilnord.

La Corte ha affrontato quindi il tema, posto dalla difesa, della inesistenza di segnali di minacce ai danni di Berlusconi, all'epoca, e ha indicato le prove , al contrario, della concretezza di quelle minacce (pag. 219 sent. imp.), provenienti essenzialmente dalle stesse dichiarazioni di Dell'Utri.

I giudici sono passati poi ad esaminare le dichiarazioni di Rapisarda e dell'imputato a proposito del fatto che essi vantavano amicizie mafiose e del fatto, altresì, che Dell'Utri , proprio

facendosi accompagnare da un personaggio noto negli ambienti mafiosi come Cinà, si era presentato da Rapisarda quando aveva iniziato la collaborazione con tale soggetto.

Si affronta poi nella sentenza di appello (pag. 221) la prova (rappresentata da una conversazione telefonica -intercettata nel 1988- di Berlusconi con tal Della Valle e da altra conversazione dello stesso imprenditore con Dell'Utri del 1986) del fatto che anche negli anni '70 egli era stato vittima di minacce a fine di ricatto e che faceva parte del suo modo di pensare l'idea di pagare agli estorsori piuttosto che denunciarli alla autorità giudiziaria .

Infine la Corte cita la dichiarazione di Di Carlo, sul fatto- appreso da Cinà- che la protezione garantita dalla mafia a Berlusconi aveva un prezzo : quello di cento milioni che l'imprenditore aveva pagato, così dando corpo anche all'arricchimento che la consorteria aveva realizzato grazie al contatto con Berlusconi propiziato da Dell'Utri.

La Corte ha passato poi in rassegna l'episodio del fallito sequestro del principe D'Angerio, al ritorno da una cena nella villa di Arcore, presente il Mangano.

E ciò per replicare al rilievo difensivo secondo cui dopo l'assunzione del Mangano erano proseguite le minacce a Berlusconi, sicchè non poteva parlarsi di un patto di protezione realizzato da Mangano.

Il fatto di rilievo è stato ritenuto, per l'appunto, quello del tentato sequestro al principe al termine di una cena alla quale Berlusconi lo aveva invitato, presso la Villa di Arcore.

Per quel sequestro tentato era stato condannato altro mafioso (Pietro Vernengo, allora latitante , la cui patente era stata rinvenuta sul luogo del fallito sequestro)ma vi era coinvolto come basista il Mangano (vedi dich. dei collaboratori Mutolo e Cucuzza che lo avevano appreso direttamente da Mangano, ma anche quelle di Salvatore Contorno) il quale aveva sfruttato gli eventi che egli vedeva svolgersi nella villa di Arcore, fornendo nel caso di specie ai sequestratori l'avviso di uscita della vittima alla fine della cena.

Si era trattato però di una azione criminosa che aveva visto come bersaglio un soggetto diverso da Berlusconi e che pertanto non poteva reputarsi in violazione del patto di protezione, in tale prospettiva apparendo generiche e in parte smentite anche le affermazioni di Cucuzza secondo cui l'originario bersaglio sarebbe stato il padre di Berlusconi.

Il fatto del tentativo di sequestro dovette subito essere messo in relazione alla persona di Mangano anche dall'imputato , tanto che , dopo di esso lo stesso Mangano si allontanò - senza traumi- dalla villa di Arcore. Gli eventi dovettero comunque rafforzare in Dell'Utri la consapevolezza della caratura mafiosa di Mangano con il quale, peraltro, non cessarono affatto i rapporti.

E non cessarono neppure con Cinà come si ricava dalle dichiarazioni di Di Carlo e di Onorato che la Corte ha ritenuto apprezzabili soltanto come prova della continuità delle frequentazioni fra i due e non anche di eventi di rilievo penale , tenendo conto anche del fatto che la circostanza è ammessa sia da Dell'Utri che da Cinà (pagg. 231 232 sent. imp.).

La Corte ha analizzato quindi, in sentenza, in punto di credibilità soggettiva e oggettiva, e tenuto conto delle specifiche critiche della difesa, le dichiarazioni di Galliano e Cucuzza, che, anche in base al costrutto del primo giudice, rappresentano il riscontro alle dichiarazioni di Di Carlo sull'ormai noto incontro di Milano del 1974.

Ha osservato che Galliano, nipote di Raffaele Ganci e amico di Cinà, aveva da costui ricevuto confidenze al riguardo nel corso di un pranzo alla villa di Citarda (nipote di Cinà) nel 1986, presenti Domenico Ganci e Pippo Di Napoli (capo della famiglia di Malaspina).

Cinà aveva fatto un racconto straordinariamente convergente con quello di Di Carlo, dicendo di essere stato richiesto di intervento direttamente da Dell'Utri e di avere organizzato un incontro a Milano, tra Berlusconi, Teresi e Bontade.

Tale impressionante collimanza non è stata ritenuta dalla Corte - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - frutto di preordinata combinazione tra Galliano e Di Carlo i quali erano stati detenuti assieme nel carcere Pagliarelli di Palermo nel settembre 1996, ossia un mese prima che Galliano facesse le proprie rivelazioni alla autorità giudiziaria.

La Corte non ha cioè creduto alla tesi dell'accordo doloso tra i due perché ha condiviso il rilievo del Tribunale circa la elevatissima sorveglianza alla quale era sottoposto al tempo il Di Carlo, divenuto collaboratore di giustizia poche settimane prima.

La Corte non ha creduto neppure alla ulteriore tesi della difesa secondo cui Galliano aveva riferito ciò che aveva letto sui giornali a proposito delle rivelazioni di Di Carlo.

Ha rilevato in proposito dei particolari nella narrazione di Galliano (v. pag. 235 e segg, con particolare riferimento al dettaglio del momento in cui fu richiesto a Berlusconi di far pervenire una somma a Bontade, in cambio del servizio) che starebbero ad indicare la autonomia della ricostruzione.

Le dichiarazioni di Cucuzza sono state a loro volta ritenute di rilievo come riscontro a quelle di Di Carlo, riguardando spiegazioni che Mangano gli avrebbe dato circa la sua presenza ad Arcore, in linea col costrutto accusatorio. Invero Mangano gli aveva riferito di essere stato egli stesso, con atti intimidatori posti in essere contro Berlusconi, a propiziare la reazione di questi e a farlo rivolgere a Dell'Utri perché attivasse i contatti con Cinà e in definitiva con soggetti dell'ambito mafioso: il tutto nell'ottica di essere egli stesso assunto dal momento che intendeva arricchirsi.

Dunque un racconto che non contempla affatto la riunione di Milano tra Berlusconi, Bontade e gli altri, ma che sta ugualmente ad attestare l'inserimento di Mangano nel gruppo mafioso che negli anni settanta operava nel milanese, la funzione di garanzia che svolgeva alla villa di Arcore e la catena di contatti attivata per giungere fino a lui da Dell'Utri passando per Cinà.

Il fatto che nel racconto di Cucuzza non è stato menzionato l'incontro di Milano di cui parla il Di Carlo non prova, ad avviso della Corte, che tale incontro non ci sia stato, posto che Cucuzza ha riferito quanto confidatogli da Mangano al riguardo e Mangano poteva anche non sapere di quell'incontro al quale non aveva partecipato.

La Corte non attribuisce particolare rilievo al fatto che Mangano abbia attribuito a se stesso le minacce che avevano indotto Berlusconi a rivolgersi a Dell'Utri. Infatti Di Carlo sul punto non aveva reso affermazioni precise e diverse mentre era pacificamente accertato nel processo che quelle minacce erano state realmente poste in essere.

Rilevanti erano poi considerate le affermazioni del Cucuzza circa le somme di denaro (50 milioni l'anno) che furono versate da Berlusconi e inizialmente ritirate proprio da Mangano che le faceva pervenire al mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù.

Secondo la Corte questa era la prova non solo che Mangano perseguisse anche propri interessi ma soprattutto che la sua azione si inseriva in un disegno più ampio che era quello non di rendere servigi a Berlusconi ma di sfruttarne al massimo le evidenti capacità economiche in una logica mafiosa di conseguimento di illecito profitto.

E la detta somma veniva pagata anche dopo che - fallito il tentativo di sequestro di D'Angerio e destata negli inquirenti la attenzione sul personaggio Mangano che in quell'epoca, per altra causa, era finito anche, sia pur brevemente, in carcere- il Mangano stesso aveva deciso di allontanarsi dalla villa di Arcore per togliere Berlusconi dall'imbarazzo di una ingombrante presenza.

La prova del proseguimento dei pagamenti veniva ancora da Cucuzza che lo aveva saputo da componenti della famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù.

Sul punto aveva deposto anche Francesco Scrima che lo aveva saputo direttamente da Mangano durante un periodo di comune detenzione alla fine degli anni 80.

La Corte è passata quindi ad esaminare l'attentato alla villa di via Rovani.

Si tratta di un attentato che, posto in essere nel maggio 1975, starebbe a dimostrare, secondo la difesa, che non vi era affatto, in atto, una garanzia da attentati mafiosi in favore di Berlusconi. Il quale infatti si era anche allontanato dall'Italia per motivi di sicurezza.

La Corte tuttavia ha argomentato che l'attentato era da intendere nello stile della consorteria mafiosa che tende a non far allentare mai la tensione con la propria vittima onde evitare che questa cessi di pagare il prezzo delle estorsioni.

Di fatto i pagamenti di Berlusconi non cessarono, tenuto conto che le ragioni di sicurezza personali non erano le sole che giustificavano i pagamenti, come dimostrato anche dal comportamento analogo tenuto in occasione della successiva installazione in Sicilia dei ripetitori televisivi di interesse per Fininvest.

Ebbene, tornando ai commenti di Berlusconi, Dell'Utri e Confalonieri (conversazione del 29 novembre 1986) circa l'attentato alla villa di via Rovani (

ripetuto nel 1986, poco prima della citata conversazione) , Berlusconi rivelò la propria convinzione che entrambi gli attentati fossero stati opera di Mangano. Proseguiva dicendo che l'attentato appena subito (quello del 1986) egli lo considerava un segnale acustico di estorsione, proveniente dalla mafia: segnale che egli riteneva oltretutto "rispettoso e affettuoso" per la modestia dei danni cagionatigli.

Ebbene la conversazione viene citata dalla Corte come prova del fatto che , all'esito di essa il Dell'Utri si era immediatamente attivato per verificare se i sospetti dell'amico Berlusconi su Mangano fossero fondati. Era rimasto provato che, per far luce sull'episodio si era rivolto all'amico Cinà e in 24 ore aveva potuto fornire a Berlusconi la sicura informazione della estraneità di Mangano all'attentato.

Si tratta di una risposta che presuppone fonti cognitive illecite, come è dimostrato anche dalla natura estremamente criptica della telefonata di Dell'Utri a Berlusconi ed è la prova dei canali informativi che Dell'Utri manteneva con ambienti mafiosi importanti, per il tramite di Cinà, essendo stati quelli capaci di verificare in poche ore la reale natura e portata dell'attentato svoltosi a distanza di 2000 chilometri (da attribuirsi, secondo la ricostruzione accreditata, alla iniziativa di Riina).

Si è aperto, a questo punto, il paragrafo della motivazione sulla continuità dei rapporti tra Dell'Utri e Mangano.

Si è ritenuto, cioè, provato, dalla Corte, che questi rapporti continuarono anche dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore, dovuto al suo arresto e quindi all'imbarazzo che poteva creare a Berlusconi.

Erano rapporti continuativi e cordiali che contrastano, per la loro natura, con la tesi difensiva dell'aver il Dell'Utri inteso solo aiutare - facendo ricorso a talune conoscenze in Sicilia - l'amico Berlusconi.

Non regge cioè secondo la Corte, la tesi che il Dell'Utri subisse le chiamate di Mangano in ragione della personalità criminale di costui.

Proprio il colloquio telefonico che avvenne il 14 febbraio 1980 tra Dell'Utri e Mangano quando costui era alloggiato all'hotel Duca di York dimostra che non solo l'imputato si diceva compiaciuto degli incontri che si andavano progettando ma soprattutto che si trattava di incontri soliti, consueti, in luoghi noti ad entrambi.

Quella telefonata (che nonostante la menzione di un termine- cavalli- usato in altre telefonate da Mangano per parlare di droga, non è stata ritenuta prova d'affari illeciti) dimostrava però proprio la detta continuità di rapporti tra i due, rimasti sospesi solo durante la carcerazione decennale subita da Mangano tra il 1980 e il 1990.

La Corte ripercorre poi gli altri episodi già sottolineati dal Tribunale come indicativi della detta continuità di rapporti.

Ricorda cioè che Antonino Calderone aveva parlato di tale argomento citando un pranzo avvenuto dopo il 1975 al ristorante Le colline pistoiesi, quando accompagnava il proprio fratello a Milano, essendo costui uomo di vertice della c.d. "regione", organismo direttivo di Cosa nostra in Sicilia.

Ebbene a quella cena, tenutasi con Mangano e A. Grado, gli era stato presentato dal primo il Dell'Utri, indicato come suo "principale".

La conoscenza tra Grado e Dell'Utri era stata riferita del resto anche da Di Carlo che aveva indicato il Grado come uno dei soggetti presenti all'incontro di Milano, ma subito allontanatosi.

Il fatto della cena al menzionato ristorante- collocato dalla Corte nel 1976- era stato del resto confermato anche da Dell'Utri (il quale aveva solo detto di essere stato presentato agli amici di Mangano di cui non conosceva i nomi e le identità) e sta a dimostrare che rapporti cordiali con Mangano erano proseguiti anche dopo che era pacificamente emersa (se ce ne fosse stato bisogno) la personalità criminale di costui e che il Mangano riteneva Dell'Utri persona del tutto affidabile: tanto da presentargli altri sodali di rilevante spessore criminale come Antonino Calderone (presente a Milano anche per individuare avversari da eliminare nella guerra di mafia all'epoca in atto).

Altre conferme di tale assunto erano nella partecipazione di Dell'Utri al matrimonio di Fauci a Londra con altri esponenti mafiosi, nella telefonata del 14 febbraio 1980 con Mangano e nella ammissione in tal senso da parte dello stesso imputato.

Il matrimonio di Girolamo Fauci a Londra aveva avuto luogo il 19 aprile 1980 e vi erano presenti, per ammissione dello stesso Dell'Utri, Di Carlo, Cinà e Girolamo Teresi, le persone cioè presenti alcuni anni prima all'incontro di Milano con Berlusconi. Dell'Utri, in una intervista a Mughini, aveva ammesso che tra gli invitati vi era Bontade.

Era il segno della continuità dei rapporti tra i menzionati personaggi.

Il ruolo di Marcello dell'Utri si è rivelato dunque, secondo la Corte, come quello- grazie alle autorevoli conoscenze e parentele del fido amico Cinà- di mediazione e di collegamento tra la associazione mafiosa nella persona di Stefano Bontade e Silvio Berlusconi, personaggio dai destini economici in rapidissima ascesa.

Il suo contributo alla associazione mafiosa è stato indicato dalla Corte, in linea con la sentenza di primo grado, nell'aver consentito, alla consorteria mafiosa, di agganciare Berlusconi che sarebbe divenuto per anni fonte cospicua di incassi per il sodalizio del tutto illeciti.

Restava così dimostrata la infondatezza della tesi difensiva dell'aver agito, il Dell'Utri, solo per garantire la sicurezza di Berlusconi e della sua famiglia. E il rapporto parassitario garantito a cosa nostra costituiva un elemento di sicuro rafforzamento e sopravvivenza della organizzazione criminale per due decenni.

Viceversa non avrebbe alcun senso logico constatare che chi intendeva agire per la tutela degli interessi dell'amico, soggetto passivo di intimidazioni ed estorsioni, poi continuava ad avere, negli anni, rapporti amichevoli con coloro che apparivano gli aguzzini del suo stesso amico e datore di lavoro. E non esitava a ricorrere ad essi anche per la rapida soluzione di problemi nati da attività criminali.

Di una cena con Dell'Utri nella villa di Stefano Bontade nel 1977 o nel 1979 aveva parlato Di Carlo (pag. 262 sent. imp.), sicchè era da escludere fondamento alla tesi difensiva secondo cui l'imputato aveva commesso u "reato di amicizia" a causa del rapporto personale con Cinà e degli sporadici incontri con Mangano.

Egli coltivava rapporti col vertice e garantiva il pagamento ad esso di somme di danaro sborsate da Berlusconi.

E i pagamenti di Berlusconi dovevano, ad avviso della Corte- che sul punto ha ripetuto, ampliandolo, il ragionamento del primo giudice- ritenersi dimostrati in quanto di ciò era prova nelle plurime e concordanti dichiarazioni di collaboratori di giustizia sicchè la tesi negazionista della difesa sul punto è stata rigettata.

Si era trattato di pagamenti iniziati negli anni '70 per la protezione dei familiari di Berlusconi ed erano continuati negli anni '80 con una causale, aggiuntiva, che era quella della "messa a posto" per la installazione delle antenne televisive di interesse per Fininvest in Sicilia.

Di tali pagamenti- ha proseguito la Corte- aveva parlato Di Carlo nel primo interrogatorio (1996) riferendo quanto saputo da Cinà: e cioè che era stato comandato dai vertici di pretendere da Berlusconi, subito dopo la riunione di Milano del 1974, la somma di 100 milioni di lire, pretesa, questa, per lui fonte di notevole imbarazzo, tuttavia concretizzatasi con l'effettivo esborso della somma da parte di Berlusconi.

Secondo Galliano A., invece, si sarebbe trattato non di una richiesta esplicita di Cinà ma di un regalo che Berlusconi, comunque in veste di estorto, aveva inteso fare, nella misura di 50 milioni di lire , in due rate, alla mafia. Cinà li ritirava direttamente allo studio di Dell'Utri. La somma era diretta a Bontade e , dopo la uccisione di costui, ai fratelli Pullarà che erano i rappresentanti della famiglia di Santa Maria del Gesù (che li ricevevano tramite Pippo Contorno al quali li dava Pippo Di Napoli, a sua volta coinvolto da Cinà).

Sulla divergenza dei particolari tra le due versioni la Corte ha sostenuto che esse non sono rilevanti e tantomeno decisive.

Il racconto di Galliano, infatti, poteva essere impreciso perché era il frutto di confidenze di Cinà fatte per giunta nella nota occasione della riunione del 1986, quindi a distanza di oltre dodici anni dal fatto.

Elemento comune ai due racconti è che comunque la dazione di danaro di Berlusconi avveniva e comportava il trasferimento della somma a Cinà con la intermediazione di Dell'Utri.

Anche Salvatore Cucuzza aveva confermato il pagamento dei 50 milioni di lire, con una versione ancora un po' diversa, appresa dal racconto fattogli da Mangano.

Il percettore però non era secondo costui Cinà, bensì Mangano stesso, che ne versava una parte alla organizzazione di Santa Maria del Gesù.

Francesco Scrima, dal canto suo, aveva riferito circostanze analoghe apprese dal Mangano, aggiungendo che questi si lamentava della rapacità dei Pullarà. Si trattava di dichiarazioni relative, evidentemente, ad un periodo successivo alla morte di Bontade, quando l'affare era stato ereditato appunto dai Pullarà. I pagamenti, secondo tale collaboratore, riguardavano gli affari in generale di Berlusconi e pertanto ben potevano essere continuati anche quando il patto di protezione personale era parso violato.

Questa pretesa violazione, poi, sosteneva la Corte che fosse tutta da dimostrare essendo al contrario emerso (dichiarazioni di Siino) che nella seconda metà degli anni '70 Stefano Bontade si era speso personalmente per bloccare un progetto di sequestro di persona coltivato dalle organizzazioni criminali calabresi (v. pag. 270 e segg. Sent. imp.). Inoltre lo stesso Siino aveva parlato della protezione che i fratelli Pullarà avevano garantito a familiari di Berlusconi da ingerenze calabresi. Per tale ragione si facevano pagare ingenti somme di danaro tanto che Bontade aveva commentato con Siino che stavano "tirando u radiconi" ossia lo stavano sradicando.

I rapporti di Dell'Utri con Filippo Rapisarda avevano avuto luogo tra il 1977, quando il prevenuto aveva lasciato la organizzazione di Berlusconi, e il 1980, lavorando nelle more per la società di Rapisarda Bresciano in accomandita semplice.

I suoi rapporti con Berlusconi erano rimasti ottimi come ammesso dallo stesso imputato, il quale infatti, nel 1982 aveva accettato di tornare a partecipare con Berlusconi alla avventura della televisione, entrando negli organi direttivi di Publitalia.

Con Rapisarda non aveva intrattenuto rapporti risultati di natura illecita e in tal senso la originaria tesi della accusa era rimasta indimostrata.

Il separato procedimento avviato per riciclaggio era stato infatti archiviato e anche nel processo in esame erano stati acquisiti elementi in equivoci.

Tutte le richieste del PM, relative alla riapertura della istruttoria, formulate nell'appello incidentale, erano state infatti rigettate non per la assenza di elementi sui quali far luce, ma per la peculiarità dell'istituto della rinnovazione della istruttoria dibattimentale che si inserisce in un panorama di presunta completezza della istruttoria compiuta in primo grado. Mancava cioè il carattere della assoluta decisività degli accertamenti richiesti rispetto al quadro già delineato.

Il "pizzo per le antenne" è, poi, il titolo del paragrafo nel quale la Corte ha analizzato le vicende a sfondo estorsivo che sarebbero state poste in essere ai danni di Berlusconi, in epoca in buona parte successiva all'omicidio di Stefano Bontade, avvenuto nell'aprile del 1981, e alla sparizione di Mimmo Teresi, vittima della "lupara bianca": dopo tali eventi, secondo la Corte, vi era invero la prova che i rapporti tra Berlusconi e la mafia, sotto l'egida di Dell'Utri-Cinà, erano continuati, essendo divenuti, i fratelli Pullarà, i successori nella esecuzione del patto di protezione e i collettori del relativo provento illecito come pure del c.d. pizzo per le antenne.

La ricostruzione degli affari di mafia aveva cioè dimostrato che il comando appartenente a Bontade era poi rifluito su Riina, il quale aveva designato i Pullarà (traditori del loro stesso capo famiglia Bontade e presenti attivamente nel sodalizio mafioso già prima della morte di Bontade, come ricostruito da Riina) al vertice, appunto, della famiglia di Santa Maria del Gesù.

Le somme da parte di Fininvest, comunque, erano cominciate a pervenire, sin dai primi anni '80, secondo l'assunto esaminato ma non integralmente fatto proprio dalla Corte, anche per la installazione delle antenne cui era interessata la Fininvest.

Prova di ciò era stata rintracciata, innanzitutto, nelle dichiarazioni del collaboratore Di Carlo il quale aveva riferito delle confidenze ricevute al riguardo dall'amico Cinà: costui gli aveva riferito che Dell'Utri lo aveva investito del problema di come realizzare la "messa a posto" per la installazione delle antenne.

Cinà si era rivolto, dunque, per un consiglio, a Di Carlo perché le antenne andavano collocate in un territorio non di competenza di Bontade e per tale motivo Di Carlo aveva invitato il Cinà a parlarne con i suoi parenti, legati alla famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù, perché costoro avrebbero trovato la soluzione. Ed in effetti Di Carlo aveva poi saputo da Cinà che Bontade e Teresi avevano sistemato tutto.

La Corte d'appello ha sottolineato come anche le cadenze temporali del racconto fossero compatibili con la realtà storica della progressione delle iniziative della Fininvest: era, in altri termini, così dimostrato che Dell'Utri, grazie alle amicizie mafiose, continuava a risolvere i problemi che gli si presentavano e di ciò era conferma anche nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia.

Costoro erano Calogero Ganci, Anzelmo e Galliano.

Tutti costoro erano uomini d'onore appartenenti alla famiglia mafiosa della Noce capeggiata da Raffaele Ganci ed hanno, in tale veste, appreso notizie che poi hanno riferito nel processo a proposito di somme di danaro pervenute a

Cosa nostra da parte del gruppo imprenditoriale di Berlusconi, nel periodo ora in analisi.

Calogero Ganci (figlio del capo mandamento Raffaele) aveva saputo dal padre che Cinà (conosciuto presso la macelleria dei cugini Galliano al quartiere dell'Uditore) gli aveva riferito , nel 1984-1985, della esigenza esternata da Dell'Utri, di aggiustare la situazione delle antenne televisive e mettersi dunque a posto. Nello stesso contesto Cinà aveva detto che Dell'Utri si era lamentato di essere tartassato dai fratelli Pullarà, essendo uno di essi (Giovan Battista) il reggente della famiglia di Santa Maria del Gesù (Guadagna), dopo la morte di Bontade.

Calogero Ganci proseguiva il racconto del padre che si era rivolto a Riina il quale aveva deciso di estromettere i Pullarà dalla vicenda affidandola al solo Cinà. Da quel momento i pagamenti erano stati effettuati non più ai Pullarà ma direttamente a Cinà che, tramite Di Napoli e Ganci, li faceva pervenire a Riina.

Vi erano poi i racconti di Anzelmo e Galliano che avevano confermato la vicenda dei pagamenti effettuati da Dell'Utri a Cinà anche per la questione delle emittenti televisive.

Il primo (Anzelmo)era cugino di Calogero Ganci, divenuto reggente del mandamento assieme al cugino Domenico Ganci, l'indomani dell'arresto di Raffaele Ganci.

Ebbene Anzelmo aveva detto di avere saputo da Raffaele Ganci che Cinà riscuoteva da Dell'Utri, i denari in passato riscossi da Bontade e Teresi.

Anzelmo aveva anche raccontato della narrazione fattagli da Raffaele Ganci circa un incontro da questi avuto nel 1985-1986 in una villa di Citarda, con Cinà e Di Napoli. Era stato in quella occasione che Cinà aveva parlato delle lamentele di Marcello dell'Utri a proposito delle vessazioni subite dai Pullarà, quale mandatario di Berlusconi. Il Ganci aveva quindi deciso di parlarne con Riina che aveva a sua volta assunto l'iniziativa di estromettere i Pullarà. Secondo il racconto del Ganci, il Riina aveva anche deciso il raddoppio della somma dovuta da Berlusconi (portata a 200 milioni di lire) di cui una parte (50 milioni) era comunque rimasta riservata ai Pullarà e alla loro famiglia mafiosa.

Si trattava, secondo il collaboratore, di somme che materialmente versava Dell'Utri ma che sostanzialmente provenivano da Fininvest, per la installazione, senza "problemi", dei ripetitori in Sicilia.

Infine Galliano (nipote di Raffaele Ganci e Cugino di Domenico e Calogero Ganci) aveva raccontato di un colloquio sentito nella villa in cui Di Napoli trascorreva la latitanza verso la fine del 1986. Quello parlava con Mimmo Ganci

e Gaetano Cinà che dichiarava di non volersi più recare a Milano a riscuotere di soldi da Dell'Utri, divenuto scostante.

Secondo tale ricostruzione, Mimmo Ganci (che era presente in sostituzione del padre detenuto) aveva deciso di informare Riina fino a quel momento all'oscuro di tutto. Riina , dopo un po' di tempo, e cioè nel 1987, aveva deciso alcune iniziative intimidatorie verso Berlusconi per aumentare la credibilità di Cinà, tanto che Dell'Utri lo aveva prontamente riconvocato a Milano per tentare di risolvere la questione.

Dall'interessamento di Riina ad opera di Calogero Ganci era scaturita anche la successiva decisione del boss di raddoppiare la somma che Berlusconi pagava, portandola da 50 a 100 milioni l'anno, in cambio della protezione (e non quindi a titolo di pizzo per le emittenti). Si trattava di denaro che Dell'Utri consegnava a Cinà a Milano e che questi recapitava a Di Napoli, che lo consegnava a Raffaele Ganci: costui lo divideva tra le famiglie mafiose.

I soldi, secondo tale collaboratore, erano stati riscossi fino al 1995 e in una occasione il dichiarante aveva assistito al passaggio di mano dei denari stessi (pag. 297 sent.).

Riportate le tre ricostruzioni, oltre a quella di Di Carlo, la Corte osserva che le prime coincidono nel nucleo essenziale e qui di rilievo: esse sono state tutte acquisite con riferimento al periodo compreso tra il 1984 e il 1986, e testimoniano di somme che Fininvest, con la mediazione di Cinà e Dell'Utri, pagava a cosa nostra per ottenere sia protezione personale che protezione sulle attività economiche.

Non vi sarebbe, secondo la Corte, neppure una discrasia tra le dette versioni e l'epoca (1980) in cui la Fininvest aveva cominciato ad avere interesse per la installazione delle antenne.

Infatti il 1984 e il 1986 erano le epoche in cui i collaboratori avevano appreso della esistenza di quei pagamenti, da collocare, viceversa, anche in epoche precedenti.

E si trattava di estorsioni visto che Calogero Ganci aveva parlato del fatto che Dell'Utri li considerava " tartassamenti" ad opera dei Pullarà .

Inoltre la credibilità di Galliano sull'atteggiamento scostante di Dell'Utri verso Cinà aveva trovato una serie di riscontri.

Il primo era costituito da una conversazione telefonica intercettata il 25 dicembre 1986 (contestualmente dunque alla riunione del 1986 nella villa di Citarda nel corso della quale Cinà aveva formulato le sue lamentele sul conto di Dell'Utri) tra Dell'Utri Alberto (fratello dell'imputato) e Cinà (intercettazione invero acquisita da altro processo): ebbene in essa il Cinà faceva proprio riferimento al fatto che Dell'Utri fosse ormai solito farlo aspettare o sparire.

Il secondo riscontro è indicato nel fatto che quelle lamentele avevano provocato la reazione di Riina che aveva inviato Domenico Ganci a Catania ad effettuare intimidazioni telefoniche e per lettera a Berlusconi, d'intesa con Nitto

Santapaola che in quello stesso periodo stava attuando (dal proprio territorio e cioè, appunto, da Catania) autonome iniziative intimidatorie ai danni di Berlusconi.

In sostanza , secondo il racconto di Galliano, Riina voleva approfittare della situazione creata da Santapaola aumentando il potenziale intimidatorio con iniziative proprie che però egli voleva far credere a Berlusconi provenissero dalla stessa matrice etnea.

Ebbene, effettivamente, in quel periodo (fine 1986) di un attentato vi è prova ed è quello alla villa di via Rovani di Berlusconi (28-29 novembre 1986).

Dalla conversazione che poche ore dopo Berlusconi ebbe con Dell'Utri (29 novembre 1986, poco dopo mezzanotte) si evince che il primo aveva attribuito la iniziativa a Mangano e che Dell'Utri si era mosso per prendere le proprie immediate informazioni.

Tali informazioni gli vennero da Cinà (in quel periodo presente a Milano per riscuotere da Dell'Utri la tranche della estorsione già pattuita, così come riferito da Ganci, Anselmo e Galliano) il quale fu in grado in poche ore di fornire risposte precise e perentorie a Dell'Utri (che le riportò a Berlusconi) circa il fatto che la matrice dell'attentato non era palermitana.

Ben poteva dunque essere di matrice catanese, come affermato da Galliano.

E tali telefonate rappresentano, come già detto in altro passaggio della sentenza dalla Corte, una rilevante prova della natura effettiva dei rapporti tra Dell'Utri e Cinà il quale sapeva di potersi rivolgere a tale personaggio per chiarire fatti di rilevante importanza criminale, così lasciando fuori le forze dell'ordine e rafforzando il canale comunicativo tra la organizzazione imprenditoriale di Berlusconi e Cosa nostra per la soddisfazione dei reciproci interessi.

Inoltre la richiesta di chiarimenti che Dell'Utri rivolse a Cinà era la dimostrazione del riavvicinamento tra i due proprio l'indomani dell'attentato a via Rovani e cioè la prova del raggiungimento del risultato perseguito da Riina che era intervenuto proprio per superare la impasse nel rapporto tra i due esponenti, lamentato a suo tempo da Cinà.

Quel riavvicinamento era la dimostrazione tangibile del prolungamento e della riaffermazione dell'assoggettamento di Berlusconi alle pretese illecite del sodalizio mafioso, concretizzatesi nel raddoppio della pretesa patrimoniale.

Troverebbe riscontro, secondo la Corte, anche la versione del Galliano sulla causale del pagamento di somme, a quell'epoca , da parte dei gruppi di Berlusconi: e cioè per la protezione personale e non per la collocazione dei ripetitori, secondo quanto raccontato da Cinà.

A sostegno di tale ricostruzione la Corte valorizza la conversazione intercettata tra Dell'Utri e Cinà la mattina del 16 gennaio 1987: Cinà annunciava il suo immediato ritorno a Milano per comunicare all'interlocutore il fatto che , per la questione della televisione "quelli non vogliono pagare". Una locuzione

alquanto criptica che però secondo la Corte riscontra la tesi di Galliano secondo cui Berlusconi pagava somme per la protezione personale ma non anche per le emittenti televisive pretendendo che per quelle pagassero i titolari locali delle emittenti stesse.

Giovan Battista Ferrante, dal canto suo, è indicato dalla Corte come ulteriore fonte a sostegno della tesi del pagamento di somme da parte della Fininvest a Cosa nostra.

Egli era uomo d'onore dal 1980, in carico alla famiglia mafiosa di San Lorenzo che all'epoca era parte dell'omonimo mandamento, retto da Salvatore Biondino (autista di Riina), essendo detenuto il reggente Gambino.

Ebbene il Ferrante , che non aveva mai conosciuto il Dell'Utri, ha però deposto sulla circostanza che per il suo capo mandamento Gambino, Biondino riceveva, con cadenza fissa, somme provenienti da Canale 5 che gli venivano consegnate da Raffaele Ganci, capo del diverso mandamento della Noce (suo cognato).

Erano somme pervenute dal 1988-1989 fino al 1992 e di tale data finale egli si è detto sicuro.

Egli assistette anche, in una occasione, alla consegna di 5 milioni di lire.

Sul ruolo di Raffaele Ganci vi è dunque assoluta convergenza delle dichiarazioni di Ferrante con quelle di Galliano.

La Corte, riguardo alle annotazioni di versamento di una somma da parte di Canale 5 su due rubriche fatte recuperare da Ferrante, si è peraltro detta dubbiosa nel senso che non ha ritenuto infondate le critiche difensive sulla significatività delle annotazioni stesse (pag. 311 sent. imp.) . E in tale prospettiva ha reputato anche inutili eventuali approfondimenti sul tema delle annotazioni, anche perché comunque non vi era garanzia della loro completezza ed esaustività.

Semmai la tesi della difesa, secondo cui la somma annotata doveva riferirsi al pagamento fatto in occasione della cessione di una emittente locale, rafforzerebbe l'assunto di Galliano che aveva riferito la risposta di Cinà (dopo l'incontro con Dell'Utri l'indomani dell'attentato di via Rovani) secondo cui Berlusconi accettava di pagare anche il raddoppio del pizzo chiesto da Riina ma non quello per i ripetitori per i quali dovevano essere compulsati i locali.

Del versamento di somme da parte della Fininvest aveva parlato anche A. Avitabile che aveva riferito di confidenze di V. Galatolo (pag. 313 sent. imp.).

La Corte spiega poi le ragioni per le quali, così come già il Tribunale, non ha ritenuto fonte di prova le dichiarazioni generiche di G. Di Natale sul fatto che a partire dal 1995 quello avrebbe tenuto un libro mastro relativo alle estorsioni in cui avrebbe annotato la posizione di "u serpente".

Vengono ricordate poi anche le dichiarazioni convergenti, sul tema, di S. Cucuzza, F. Scrima e A. Sliino.

Infine La corte ha citato quelle di S. Cancemi per evidenziarne la scarsa affidabilità a causa della progressione accusatoria.

Costui, in linea con le altre deposizioni, aveva parlato della successione dei percettori (da Bontade a Pullarà) e dell'epoca (fino a poco prima la strage di Capaci del 1992), assistendo in un caso anche alla divisione delle somme.

Tutto ciò premesso la Corte ha tirato le fila, come sopra preannunciato, della tesi accusatoria che essa ha accreditato, a proposito della configurazione del concorso c.d.esterno di Dell'Utri e Cinà nella associazione mafiosa, fino al 1992.

E' stata ritenuta raggiunta la prova, cioè, della continuità dei rapporti tra Dell'Utri e Cinà, da un lato e Bontade e in seguito Riina , dall'altro, fino agli inizi degli anni '90, per il pagamento- con causale estorsiva- di somme da parte di Berluconi alla mafia.

I due imputati fungevano da tramite nel senso che Cinà era colui che materialmente riceveva le somme e Dell'Utri (che dal 1983 era il consigliere delegato di Publitalia, il polmone finanziario di Fininvest) e costui era il tramite presso la fonte della erogazione. In ultima analisi Dell'Utri è stato inteso come colui che, intrattenendo rapporti cordiali e continuativi con i vertici di Cosa nostra, aveva garantito a tale organizzazione di accrescere il proprio spessore criminale avvantaggiandosi degli introiti e dei contatti diretti col gruppo imprenditoriale- di enormi capacità economiche- proprio di Berlusconi.

A ribattere le perplessità della difesa sul fatto che sarebbero comunque state escogitate soluzioni per risolvere quei problemi, la Corte ha evidenziato che di fatto fu proprio Dell'Utri a proporsi in concreto quale soggetto dotato delle capacità e delle conoscenze idonee, inducendo l'amico a soddisfare le ingenti pretese estorsive della mafia.

Cosa nostra, dal canto suo, sfruttando a sua volta i rapporti preferenziali ed amichevoli tra due suoi esponenti (Cinà e Mangano) e Dell'Utri, aveva potuto avvantaggiarsi del canale di collegamento sempre aperto e proficuo per conseguire i propri scopi illeciti. La cordialità e continuità dei rapporti detti fa dunque giustizia, ad avviso della Corte, della tesi difensiva secondo cui il Dell'Utri avrebbe agito solo per tutelare gli interessi dell'amico estorto.

Egli era, in altri termini, consapevole ed aveva accettato in pieno che, grazie al proprio comportamento, la mafia traesse i propri vantaggi dal rapporto con Berlusconi.

E tale comportamento risulta accertato, secondo la Corte, e a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non oltre il 1992: e ciò alla luce della interpretazione di dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Non vi sarebbero, infatti, prove sufficienti della sua effettiva continuazione oltre tale data.

Nel senso detto aveva deposto Salvatore Cancemi (allora al vertice del mandamento di Portanuova fino al 1993, quando si costituì) che aveva indicato plausibilmente la data della

strage di Capaci come quella, che per la inaudita gravità della azione violenta, mise fine a qualsiasi patto o trattativa allora in essere.

Nello stesso senso la Corte ha citato le dichiarazioni di Ferrante che aveva anche avuto per le mani i soldi del pizzo pagato da Fininvest e che, viceversa, aveva attestato la continuazione dei pagamenti (nel 1993) da parte di altro soggetto estorto (la Sigros di Palermo).

Dichiarazioni diverse non sono pervenute da altri collaboratori se non da A. Galliano il quale è il solo ad avere parlato di esborsi di Berlusconi fino al 1995.

La Corte non ha ritenuto però che tale affermazione, unica e priva di altri riscontri, potesse essere preferita a quella degli altri due collaboratori, tanto più che Galliano aveva riferito di richieste sul tema fatteggi da Di Napoli (reggente della famiglia della Noce) e che quando era divenuto a sua volta reggente non aveva visto, per tutto il 1995, arrivare somme di denaro.

Dunque per il periodo successivo al 1992 la Corte non ha ritenuto che vi fosse prova del reato in contestazione, tenuto anche conto che tale prova deve consistere, secondo la costante giurisprudenza in tema di concorso esterno, in contributi concreti e non nella semplice disponibilità o vicinanza ai mafiosi.

Segue la trattazione di argomenti ritenuti dalla Corte , a differenza del Tribunale, non utili a delineare ulteriormente la qualità dei rapporti che Dell'Utri avrebbe mantenuto con Cosa Nostra.

Si tratta, in primo luogo, della valutazione della vicenda relativa agli attentati ai magazzini Standa di Catania, compiuti nel numero di cinque nel 1990 (essendo quei magazzini di proprietà della Fininvest): una serie di eventi che la Corte, svalutando la credibilità delle dichiarazioni di ciascuno dei collaboranti che ne avevano parlato come causa della riattivazione dei rapporti di Dell'Utri con Cosa nostra, ha escluso dal novero di quelli significativi nella prospettiva della dimostrazione di ulteriori intromissioni e mediazioni da parte di Dell'Utri a favore di Cosa nostra e del gruppo di Berlusconi.

Quegli attentati erano stati oggetto di un separato processo (c.d. Orsa Maggiore) celebrato a Catania e concluso nel 2001 con la condanna, quali mandanti, di Nitto Santapaola e del nipote Aldo Ercolano.

L'estorsione sottostante era rimasta nella forma del tentativo e i giudici avevano escluso, ad avviso della Corte, che fosse configurabile , nella vicenda, un movente politico rappresentato dal tentativo di agganciare l'on. B. Craxi, tramite Berlusconi.

La Corte ha disatteso, dunque, la tesi del Tribunale secondo cui, riguardo a tali attentati, Dell'Utri si sarebbe attivato con Cosa Nostra per trovare una soluzione pacificatrice.

Una simile trattativa risulterebbe infatti esclusa in primo luogo dalla Corte di assise di Catania che ha giudicato quei fatti.

Il coimputato Claudio Samperi, aveva a sua volta ammesso il solo fine estorsivo dei danneggiamenti.